



Comune di San Donà di Piave

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Deliberazione n° 47 del 29/06/2021

OGGETTO DETERMINAZIONE E PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2020 E 2021 E MANOVRA TARIFFARIA 2021

Il giorno 29/06/2021, alle ore 19:30, nella Sala Consiliare della sede municipale, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio, regolarmente comunicata, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.

Seduta pubblica, di prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

X Cereser Andrea	X Patti Alessandra	Fogliani Giuliano
X Rizzante Francesco	X Vio Federica	Marigonda Costante
Murer Maria Grazia	Vanin Sara	Midena Maria Carla
X Polarti Zeudi	X Battistella Roberto	X Rizzello Massimiliano
X Calderan Valentina	X Morosin Luca	X Cereser Simone
X Vian David	X Momesso Luana	Patera Carlo
X Carpenedo Luigino	X Zangrando Albino	X Monegato Elio
X Veronese Elisa	X Pilla Francesca Anna	
	Elisabetta	
X Fornasier Luca	Calgaro Lucia	

Totale Presenti 18 Totale Assenti 7

Partecipa in qualità di Segretario Comunale Davide Alberto Vitelli.

Partecipano alla seduta, a discrezione e senza diritto di voto, gli Assessori.

Assume la presidenza Francesco Rizzante nella sua qualità di Presidente Del Consiglio e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Nomina scrutatori i consiglieri Vian David, Battistella Roberto e Cereser Simone.

Invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato compreso nell'odierno ordine del giorno.

Durante la trattazione entrano i Consiglieri Fogliani, Marigonda e Calgaro risultano pertanto presenti 21 consiglieri comunali.

Relaziona l'assessore Terzariol che integra l'esposizione con la lettura dell'emendamento tecnico proposto dalla dirigente del II Settore e che si allega al presente atto.

Successivamente prende la parola il Sindaco che propone il proprio emendamento, ad integrazione del deliberato, allegato e parte integrante del presente atto.

Udita la relazione nonché gli interventi che seguono registrati su supporto magnetico la cui trascrizione viene riportata in allegato;

Il Presidente pone in votazione l'emendamento tecnico proposto dalla dirigente del II Settore;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese, per alzata di mano, con il seguente esito:

presenti	21
votanti	21
favorevoli	14
astenuti	0
contrari	7 (Pilla, Fogliani, Marigonda, Calgaro, Rizzello, Cereser S., Monegato)

DELIBERA

Di approvare l'emendamento proposto dal Dirigente del II settore.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento proposto dal Sindaco;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese, per alzata di mano, con il seguente esito:

presenti	21
votanti	21
favorevoli	14
astenuti	0
contrari	7 (Pilla, Fogliani, Marigonda, Calgaro, Rizzello, Cereser S., Monegato)

DELIBERA

Di approvare l'emendamento proposto dal Sindaco.

Di conseguenza il testo del provvedimento risulta così riformulato:

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga » ed altresì la funzione di armonizzare gli obiettivi economici-finanziari con quelli di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, e garantire l'adeguamento infrastrutturale;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 107 del decreto legge n° 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni in legge n° 27 del 24 aprile 2020, al comma 5 prevede che " i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020";
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Atteso che nel DCO ARERA 713/2018/R/RIF - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E DEI SINGOLI SERVIZI CHE COSTITUISCONO ATTIVITA' DI GESTIONE al paragrafo 23 "Applicabilità delle disposizioni tariffarie ai contratti in essere" si legge:

23.1 In merito all'applicabilità delle disposizioni tariffarie oggetto della presente consultazione, l'Autorità ritiene, in analogia con quanto avvenuto nel settore idrico, che i criteri tariffari di cui al presente procedimento vengano recepiti sia nelle convenzioni d'affidamento che verranno stipulate in data successiva all'emanazione dei criteri tariffari, sia nelle convenzioni vigenti, tramite revisione straordinaria dei piani tariffari e dei piani economico-finanziari della pianificazione d'ambito. Ciò in linea con le competenze assegnate all'Autorità dall'articolo 1, comma 527, della legge n. 205/17 in materia di definizione dello schema tipo di convenzione, cui devono conformarsi tutte le singole convenzioni di affidamento.

23.2 Inoltre, la revisione interesserà inevitabilmente anche i rapporti commerciali sottoscritti tra le parti in relazione ai servizi di trattamento oggetto di regolazione tecnico-economica da

parte dell'Autorità. Come noto, infatti, la regolazione dell'Autorità eterointegra automaticamente i rapporti contrattuali in cui si estrinsecano i servizi regolati, anche pendenti;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di San Donà di Piave è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Tenuto conto che il Comune di San Donà di Piave si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 107, comma 5, del decreto legge n° 18/2020, convertito con modificazioni nella legge n° 27/2020, confermando espressamente per il 2020, mediante delibera di Consiglio Comunale n° 29 del 23/07/2020 le tariffe Tari applicate per l'anno 2019;

Rilevato che l'ente di governo dell'ambito, in data giovedì 10 giugno 2021, ha trasmesso a questo Comune nuovamente lo schema di PEF relativo alla gestione dei rifiuti 2020 come rettificato dalla medesima Autorità ARERA e sottoposto all'assemblea del CDB in data 14/06/2021 che con proprio atto n. 5 lo ha validato ;

Esaminati i piani finanziari validati dall'Ente di Governo dell'Ambito, allegati al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, in particolar modo nei parametri che ai sensi della delibera Arera n°443/2019, così come integrata dalla delibera Arera n° 238/2020 e successivamente modificato da ARERA, sono di competenza dell'Ente di Governo dell'ambito (es.: fattori di sharing, numero di rate per i conguagli, coefficienti di recupero produttività X, il coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL), il coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG)), i quali espongono un costo complessivo nel rispetto del limite di crescita del 6,6% stabilito dal nuovo Metodo Tarrifario Rifiuti (MTR), di € 5.636.361,00 sia per l'anno 2020 che per l'anno 2021, suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Richiamata altresì l'ultima parte del comma 5 dell'art. 107 del decreto legge n. 18/2020, in base al quale *"l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

Rilevato altresì che il differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e quelli determinati per l'anno 2019, come risultanti dal piano finanziario approvato per il medesimo anno, determinato come segue:

Totale dei costi del piano finanziario 2020:	€ 5.636.361,00
Totale dei costi del piano finanziario 2019:	€ 5.287.393,00

Ritenuto di provvedere al parziale conguaglio del predetto differenziale nei piani finanziari degli anni dal 2021 al 2023 in quote costanti;

Tenuto conto che i piani finanziari 2020 e 2021 sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati contenuti nella relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili allegate ed i riferimenti alle dichiarazioni del rappresentante legale del soggetto gestore circa la veridicità dei dati trasmessi;

Preso atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29.04.2021 è stato approvato il rendiconto della gestione 2020 riportante un risultato di amministrazione di euro 13.326.782,67;

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020, la quale stabilisce al comma 1.4 che dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

Dato atto che in applicazione di tale determinazione sono state portate in detrazione le seguenti entrate, al netto di IVA:

	2020	2021
a) contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07	€ 39.942,00 (anno 2018)	€ 40.404,00 (anno 2019)
b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione	€ 219.012,00	
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie	€ 1.813,00	
d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente	€ 571.824,00	
<i>Di cui fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali per l'esercizio 2020 (art. 106 del DI n. 34/2020, come rifinanziato dall'art. 39 del DI n. 104/2020)</i>	€ 537.821,00	

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tariffa a corrispettivo TARIP, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 27/03/2019, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale disciplina all'art. 7 l'iter deliberativo sia del Piano economico finanziario che del piano tariffario, precisando che ai sensi dell'art. 3-bis del D. L. 138/2011 e dell'art. 3 della L.R.V. 52/2012:

a. l'approvazione finale del PEF dei comuni in regime TARIP avviene da parte dell'Assemblea di Bacino previo parere vincolante, espresso dall'Ente con delibera adottata dal Consiglio Comunale;

b. l'approvazione del Piano tariffario dei comuni in regime TARIP avviene da parte dell'Assemblea di Bacino previo parere vincolante espresso dall'Ente con delibera adottata dal Consiglio Comunale;

Considerato che a seguito delle conseguenze finanziarie determinate dall'emergenza COVID-19, il D.L. n. 34 del 2020 (c.d. rilancio) e dell'art. 39 del D.L. n. 104/2020 hanno previsto l'istituzione di un Fondo destinato assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza;

Vista la Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre;

Richiamata la faq 36 del Ministero dell'economia e delle finanze in ambito di utilizzi del fondo funzioni per ripianare l'eventuale conguaglio derivante dall'applicazione del nuovo metodo ARERA;

Ritenuto per quanto sopra secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 5, del decreto legge 18/2020, di prendere atto del Piano finanziario, per l'anno 2020 rettificato e del piano finanziario per l'anno 2021, validati dall'Ente di Governo dell'Ambito, con i relativi allegati, riportati nell'allegato "A" e "B" alla presente deliberazione i quali devono essere trasmessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Rilevato inoltre che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, della L. 147/2013 surrichiamata *"Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"*;
- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36"*;
- le tariffe della Tari corrispettivo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione dell'Ente competente entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Viste le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare:

- la legge 205/2017 che, ai commi 527-528-529 e 530 dell'articolo 1, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;

- nel corso del 2019, l'intervento di ARERA è stato caratterizzato dall'approvazione di due importanti deliberazioni, precedute dai documenti di consultazione 351/2019 recante orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e il documento 352/2019 recante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che hanno portato all'emanazione della deliberazione ARERA n. 443 del 31 Ottobre 2019 e n. 444 del 31 ottobre 2019;

- la deliberazione 443/2019 dispone in merito alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, prevedendo di riformulare interamente i piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti (nuovo metodo MTR) e di attivare un percorso di approvazione con effetto dall'anno di applicazione 2020 che prevede:

- la proposta del gestore;

- la validazione dall'ente territoriale che svolge le *"funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, ai sensi dell'articolo 3 bis del dl 138/2011"*;

- l'approvazione da parte di ARERA, fermo restando la competenza degli altri soggetti coinvolti;

- l'art. 5 della deliberazione 443/2019 prevede che, in materia di corrispettivi per l'utenza, siano definiti, a partire dalle componenti di costo fisse e variabili individuate dal MTR:

- l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;

- i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a, 4b del D.P.R. 158/99 (comma 5.1);

Rilevato che il decreto legge 22.03.2021 n. 41 art. 30 (cd. "Decreto Sostegni") stabilisce che i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

Visto il piano tariffario trasmesso dal gestore VERITAS S.p.A. Allegato C predisposto sulla base:

- degli importi sopraindicati, in applicazione del comma 1.4 della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020;

- di quanto stabilito dall'art. 10 e seguenti del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tariffa Corrispettivo TARIP;

- del numero di svuotamenti minimi, come stabilito dall'art. 16 del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tariffa Corrispettivo TARIP, che anche per l'anno 2021 vengono confermati come di seguito indicato:

- per le utenze domestiche pari a 4 svuotamenti oltre al numero di componenti dell'utenza domestica e precisamente

Numero componenti il nucleo	Numero svuotamenti RUR /anno (bidone da 120 litri)
1	5
2	6
3	7
4	8
5	9
Oltre 5	10

- per le utenze non domestiche il numero minimo è pari a 15, precisando che il numero è uguale per tutte le tipologie di utenze non domestiche in quanto ogni singola utenza non domestica ha ricevuto il bidone per il conferimento del RUR della dimensione congrua con il tipo di attività svolta;

Tenuto conto che i Comuni con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'allegato parere del Dirigente del 2^ settore – allegato D

Ritenuto pertanto di esprimere parere favorevole alla manovra tariffaria 2021;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Dirigente dei Servizi finanziari, il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 24/06/2021;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

POSTA in votazione la proposta dell'assessore Terzariol;

CON VOTAZIONE palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito:

presenti 21

votanti	21
favorevoli	14
astenuti	0
contrari	7 (Pilla, Fogliani, Marigonda, Calgaro, Rizzello, Cereser S., Monegato)

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 rettificato, e del Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 validati dall'Ente di Governo dell'Ambito e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR, allegato A e B alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- 3) di esprimere parere favorevole ai sensi del vigente regolamento TARIP sulla manovra tariffaria di cui all'allegato C;
- 4) la determinazione dei coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti di cui al D.P.R. 158/1999 Kb, Kc e Kd (per la parte di tariffa variabile parametrica), di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 è la medesima del 2019 e del 2020 e si fonda anche sulla deroga ai limiti dei medesimi, come ammesso anche per l'anno 2021, dal citato articolo 57 bis del decreto legge 124/2019;
- 5) di impegnare la Giunta Comunale a continuare a vigilare costantemente al fine di garantire le migliori condizioni contrattuali possibili nei confronti dei cittadini e delle imprese fino alla scadenza del contratto.
- 6) di trasmettere il presente atto completo degli allegati al Consiglio di Bacino "Venezia Ambiente ai fini della successiva approvazione da parte di Arera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON SEPARATA VOTAZIONE PALESE espressa per alzata di mano, con il seguente esito:

presenti	21
votanti	21
favorevoli	14
astenuti	0
contrari	7 (Pilla, Fogliani, Marigonda, Calgaro, Rizzello, Cereser S., Monegato)

D I C H I A R A

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 267/2000, al fine di adempiere entro i tempi previsti dalla norma e di dare attuazione agli adempimenti conseguenti al presente provvedimento.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Francesco Rizzante

(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Davide Alberto Vitelli

(atto sottoscritto digitalmente)